

**CONDIZIONI GENERALI DEI CONTRATTI DI  
VENDITA DI VERNICI****Edizione Settembre 2021**

\*\*\*

**Art. 1) Applicazione.**

**1.1)** Le presenti Condizioni Generali dei Contratti di Vendita di Vernici (di seguito: “*Condizioni Generali*”), da integrarsi con le condizioni indicate in fattura e/o nei documenti di trasporto della merce, costituiscono parte integrante e sostanziale di ciascun contratto di vendita di vernici (di seguito: “*Contratto*”) che sarà concluso tra Ferexpert S.p.a. con sede legale in Bologna alla Via Brini n.2 - P.IVA. 03098550373 (di seguito: “*Venditore*”) ed i clienti di quest’ultima che agiscono, anche tramite rappresentante, nell’esercizio della propria attività d’impresa o professionale (di seguito: “*Cliente*”). Le *Condizioni Generali* si applicheranno anche se non verranno di volta in volta espressamente richiamate e/o menzionate in *Contratto* ovvero espressamente accettate dal *Cliente*.

**1.2)** Il *Venditore* rende conoscibili le *Condizioni Generali* anche mantenendole disponibili in visione presso la propria sede legale (Bologna, Via Brini n.2) e con la pubblicazione delle stesse sul proprio sito internet (www.ferexpert.it).

**Art. 2) Oggetto del Contratto.**

**2.1)** Oggetto del *Contratto* è la vendita di vernici (di seguito: “*Vernice*”) fatta dal *Venditore* al *Cliente*.

**Art. 3) Conclusione del Contratto e ricevimento dei documenti.**

**3.1)** Il *Contratto* s’intende concluso con l’accettazione/conferma, anche parziale, da parte del *Venditore* dell’ordine di acquisto del *Cliente*. **3.2)** Gli ordini di acquisto del *Cliente* valgono solo come proposte irrevocabili per il *Cliente* stesso e non producono effetti vincolanti per il *Venditore* se non dopo l’accettazione/conferma da parte di quest’ultimo dell’ordine stesso.

**3.3)** La vendita comprende esclusivamente quanto indicato nella conferma d’ordine del *Venditore*. Le caratteristiche ed i dati della *Vernice* ricavati su siti internet, su cataloghi e/o su qualsivoglia altra documentazione devono ritenersi meramente indicative, con finalità solo illustrative e non vincolanti per il *Venditore*.

**3.4)** Con la firma apposta sul documento di trasporto della *Vernice*, il *Cliente* riconosce di aver ricevuto dal *Venditore* la *Vernice* e i documenti tecnici, di sicurezza, qualità o di altro tipo relativi alla *Vernice* stessa.

**3.5)** Le Parti sono concordi nel ritenere che il luogo di conclusione del *Contratto* sia sempre la sede legale del *Venditore*.

**Art. 4) Prezzo.**

**4.1)** Se non diversamente pattuito di volta in volta tra *Venditore* e *Cliente*, il prezzo della *Vernice* è quello indicato nel listino del *Venditore* in vigore al momento della spedizione della *Vernice* e non include gli oneri (in via esemplificativa, ma non esaustiva: I.V.A., bolli, tasse, spese di trasporto) di qualsivoglia specie che saranno sempre a carico del *Cliente*.

**Art. 5) Consegna e trasporto.**

**5.1)** I termini di consegna della *Vernice*, indicati nella conferma d’ordine o in altro modo concordati tra le Parti, devono ritenersi indicativi e, dunque, ordinatori e non essenziali.

**5.2)** La *Vernice* viaggia sempre a rischio e pericolo del *Cliente*.

**5.3)** Il *Venditore* si riserva, se non riceverà precise indicazioni dal *Cliente* in merito al trasportatore cui affidare la *Vernice*, di affidare la stessa ad un vettore a propria scelta nel momento in cui la *Vernice* sarà disponibile per la consegna. Per nessun motivo, il *Cliente* può rifiutarsi di accettare la consegna della *Vernice* acquistata.

**5.4)** Eventuali ritardi nella consegna della *Vernice* non daranno diritto al *Cliente* di richiedere al *Venditore* il pagamento di penali, il risarcimento di danni diretti ed indiretti di qualsivoglia specie e la risoluzione del *Contratto*.

**Art. 6) Pagamento, spese di invio fatture, incasso e recupero.**

**6.1)** Il pagamento della *Vernice* deve essere effettuato dal *Cliente* direttamente al *Venditore*, nel rispetto delle condizioni pattuite riportate nel documento di conferma d’ordine e/o in fattura.

**6.2)** Tutte le spese di invio fatture e di incasso, così come gli eventuali addebiti che la banca di riferimento del *Venditore* dovesse effettuare a seguito del mancato ritiro da parte del *Cliente* di ricevute bancarie o del mancato pagamento di titoli (ad esempio: spese di protesto cambiarie, ecc... ) sono a carico del *Cliente*.

**6.3)** Qualsiasi insoluto del *Cliente* autorizza il *Venditore* ad incaricare un legale per procedere al recupero del proprio credito. Dopo il conferimento dell’incarico al legale, il *Cliente* dovrà pagare al *Venditore*, oltre all’importo dovutole a copertura dell’insoluto, gli interessi calcolati ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2002 e le spese legali.

**Art. 7) Impiego della Vernice.**

**7.1)** Il *Cliente* è consapevole e accetta che il risultato finale conseguente all’applicazione della *Vernice* può variare da caso a caso e ciò per molteplici ragioni tra le quali, in via esemplificativa ma non esaustiva, le particolari condizioni applicative, i supporti e gli strumenti utilizzati e le altre variabili, sulle quali il *Venditore* non ha alcun controllo e responsabilità né diretta né indiretta.

**7.2)** Per le ragioni di cui al comma 7.1) delle *Condizioni Generali*, prima di intraprendere l’utilizzazione definitiva della *Vernice* e prima di procedere eventualmente con l’acquisto di ulteriori quantitativi della stessa, il *Cliente* s’impegna ed obbliga a proprie spese a verificare, tramite test e/o analisi su campione, l’idoneità della *Vernice* rispetto alle proprie esigenze.

**7.3)** Qualora il *Cliente* utilizzi la *Vernice* e/o ne acquisti ulteriori quantitativi senza aver previamente effettuato il test su campione di cui al comma 7.2) delle *Condizioni Generali*, la *Vernice* sarà considerata dal *Cliente* del tutto soddisfacente e idonea alle proprie esigenze.

**Art. 8) Garanzia e denuncia dei vizi.**

**8.1)** Il *Venditore* fornisce esclusivamente la garanzia annuale prevista in tema di vendita dall’art. 1495 codice civile; garanzia che opera a condizione che la *Vernice* venga utilizzata dal *Cliente* nel rispetto della sua destinazione d’uso e di quanto indicato nei documenti tecnici, di sicurezza, qualità o di altro tipo di cui al comma 3.4 delle *Condizioni Generali*.

**8.2)** La garanzia decorre dalla data di consegna della *Vernice* al *Cliente* o ad altra persona fisica o giuridica dal *Cliente* stesso indicata, e il *Venditore* garantisce esclusivamente che la *Vernice* è conforme alle indicazioni e alle specifiche riportate nei documenti tecnici, di sicurezza, qualità o di altro tipo consegnati al *Cliente*.

**8.3)** La *Vernice* deve considerarsi conforme al *Contratto* se presenta le caratteristiche chimico e fisiche indicate nei documenti consegnati al *Cliente*, rimanendo convenuto tra le Parti che la

presenza di eventuali difformità minori non costituisce difetto di conformità.

**8.4)** Il *Cliente* s'impegna ed obbliga a denunciare per iscritto al *Venditore* qualsiasi difetto di conformità della *Vernice*, specificandone dettagliatamente la natura, entro il termine perentorio di otto giorni decorrenti dal ricevimento della *Vernice* stessa.

**8.5)** Qualora la denuncia del *Cliente* non rispetti le modalità e i tempi di cui al comma 8.4) delle *Condizioni Generali*, la denuncia stessa non potrà ritenersi valida ed efficace.

**8.6)** Qualora la *Vernice* presenti dei comprovati difetti di conformità regolarmente denunciati dal *Cliente*, il *Venditore* a propria scelta potrà alternativamente: *i)* sostituire la *Vernice* con altra conforme, senza alcuna spesa a carico del *Cliente*; *ii)* restituire al *Cliente* l'importo da questi pagato per l'acquisto della *Vernice*.

#### **Art. 9) Esonero e limitazioni di responsabilità.**

**9.1)** Il *Venditore* non potrà mai essere ritenuto responsabile per gli eventuali danni, diretti e/o indiretti, incidentali e/o consequenziali, patrimoniali e/o non patrimoniali, subiti dal *Cliente* a causa dell'incauto e/o improprio utilizzo della *Vernice*.

**9.2)** Il *Venditore*, salve le ipotesi di dolo o colpa grave, non fornisce alcuna garanzia sul risultato finale conseguente all'impiego della *Vernice*; pertanto, in caso di risultato finale non conforme alle proprie aspettative, il *Cliente* non potrà mai addebitare al *Venditore* alcuna responsabilità, diretta e/o indiretta né, tantomeno, alcun danno, diretto e/o indiretto, incidentale e/o consequenziale, patrimoniale e/o non patrimoniale.

**9.3)** Salve le ipotesi di dolo e colpa grave, è esclusa la responsabilità del *Venditore* in merito a danni, diretti e/o indiretti, patrimoniali e/o non patrimoniali, perdite, mancati guadagni e costi subiti dal *Cliente* a causa del mancato o parziale o inesatto adempimento del *Venditore* e per vizi e/o difetti della *Vernice*. Il *Venditore* non risponde, altresì, per gli eventuali danni ricadenti sull'attività imprenditoriale del *Cliente*.

**9.4)** In caso di non conformità della *Vernice*, i rimedi indicati al comma 8.6) delle *Condizioni Generali* escludono qualsiasi altro rimedio per non conformità.

**9.5)** Salve le ipotesi di dolo o colpa grave, il *Venditore* non sarà responsabile per i danni, inerenti e/o conseguenti all'utilizzo della *Vernice*, subiti dai beni del *Cliente* e/o dei terzi per i quali il *Cliente* stesso, direttamente e/o per interposta persona fisica e/o giuridica, dovesse svolgere a qualsiasi titolo la propria opera.

**9.6)** Anche in caso di accertata nullità, invalidità o inefficacia delle clausole delle *Condizioni Generali* di esonero e limitazione della responsabilità del *Venditore*, l'entità dell'eventuale risarcimento danni riconosciuto al *Cliente* per qualsivoglia ragione e/o causa imputabile al *Venditore*, sarà in ogni caso limitata ad un importo che non potrà mai essere superiore al prezzo pagato dal *Cliente* per l'acquisto della *Vernice*.

#### **10) Solve et repete.**

**10.1)** Ai sensi dell'art. 1462 del codice civile, il *Cliente* non potrà opporre al *Venditore* eccezioni se prima non avrà adempiuto a tutte le proprie obbligazioni ed in particolare a quella relativa al pagamento integrale del prezzo della *Vernice*.

**10.2)** La limitazione di cui al comma 10.1) delle *Condizioni Generali* comprende sia le eccezioni in senso tecnico sia le domande riconvenzionali (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, è quindi precluso al *Cliente* di opporre le eccezioni di

cui agli articoli 1460 e 1461 del codice civile, o chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento, impossibilità sopravvenuta o eccessiva onerosità, al fine di evitare o ritardare il pagamento) e, altresì, si estende alla proposizione di azioni giudiziali e/o stragiudiziali.

#### **11) Divieto di cessione del Contratto.**

**11.1)** Il *Contratto* non può essere ceduto dal *Cliente* senza il preventivo consenso scritto del *Venditore*.

#### **Art. 12) Disposizioni finali.**

**12.1)** Al *Contratto* si applica la legge italiana.

**12.2)** Qualora una o più clausole del *Contratto* dovessero essere dichiarate nulle o invalide, tale fatto non pregiudicherà la validità e l'efficacia delle altre disposizioni contrattuali che rimarranno pienamente valide ed efficaci.

**12.3)** Il *Contratto* rappresenta la manifestazione integrale degli accordi intervenuti tra le Parti e annulla e sostituisce eventuali intese e accordi, verbali o scritti, intervenuti precedentemente tra le Parti in relazione al medesimo oggetto.

**12.4)** Qualsivoglia modifica del *Contratto* deve, a pena di nullità, risultare da atto scritto firmato da entrambe le Parti.

**12.5)** Per quanto non espressamente disciplinato dal *Contratto* valgono le norme del codice civile.

#### **Art. 13) Privacy.**

**13.1)** In forza di quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 e successive modifiche e integrazioni e dal Regolamento U.E. 679/2016, le Parti si autorizzano reciprocamente a trattare e a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione agli adempimenti connessi con il *Contratto*.

#### **ART. 14) Foro competente.**

**14.1)** Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione del *Contratto* sarà esclusivamente competente il Foro di Bologna.

Dopo averne fatta attenta ed esaustiva lettura, si approvano espressamente ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile le seguenti clausole delle *Condizioni Generali*: Art.1) comma 1.1) (Applicazione); Art.3) commi 3.1), 3.2), 3.3), 3.4), 3.5) (Conclusione del *Contratto* e ricevimento dei documenti); Art.5) commi 5.1) 5.2), 5.3), 5.4) (Consegna e trasporto); Art.6) commi 6.2), 6.3) (Pagamento, spese di invio fatture, incasso e recupero); Art.7) commi 7.1), 7.2), 7.3) (Impiego della *Vernice*); Art.8) commi 8.1), 8.2), 8.3), 8.4), 8.5), 8.6) (Garanzia e denuncia dei vizi); Art.9) commi 9.1), 9.2), 9.3), 9.4), 9.5), 9.6) (Esonero e limitazioni di responsabilità); Art. 10) commi 10.1), 10.2) (Solve et repete); Art.11) comma 11.1) (Divieto di cessione del *Contratto*); Art.12) commi 12.2), 12.3), 12.4), 12.5) (Disposizioni finali); Art.14) comma 14.1) (Foro competente)